



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 settembre 2017
(OR. en)

11927/17

Fascicolo interistituzionale:
2017/0202 (NLE)

RECH 291
MED 68
AGRI 450
MIGR 164
RELEX 727
RHJ 8

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

ACCORDO
DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA
VOLTO A STABILIRE I TERMINI E LE CONDIZIONI
DELLA PARTECIPAZIONE DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA
AL PARTENARIATO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
NELL'AREA MEDITERRANEA (PRIMA)

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione",

da una parte, e

il REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA, in seguito denominato "Giordania",

dall'altra,

in seguito denominate "parti",

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra¹ ("accordo euromediterraneo"), entrato in vigore il 1° maggio 2002, prevede la cooperazione scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania², entrato in vigore il 29 marzo 2011, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

¹ GUUE L 129 del 15.5.2002, pag. 3.

² GUUE L 159 del 17.6.2011, pag. 108.

CONSIDERANDO che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 ("Orizzonte 2020") che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea ("PRIMA") a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA;

CONSIDERANDO che la Giordania ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

CONSIDERANDO che un accordo internazionale tra l'Unione e la Giordania è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi della Giordania in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GUUE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

ARTICOLO 1

Finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA).

ARTICOLO 2

Termini e condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324. Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

ARTICOLO 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, al territorio della Giordania.

ARTICOLO 4

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 5.

ARTICOLO 5

Denuncia

1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

ARTICOLO 6

Risoluzione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 97 dell'accordo euromediterraneo si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.